

**Giudice di Pace di Saronno, Sentenza 11-12-2006**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SARONNO**

Il Giudice di Pace di Saronno Avv.to Giovanni Masala ha pronunciato la seguente sentenza nelle cause riunite iscritte al r.g.254/05

Promossa da:

I.C. I. Impianti civili di T. C. Sas

T. I. entrambi con il proc. Avv. F. Battista dom c/o Cancelleria dell'Ufficio,

C o n t r o

M. F. e De C. K. con il proc. dom avv. A. Franchi Via Varese 25/g Saronno

Sara Ass.ni spa in persona l.r. pro tempore con il proc. Avv. M.Varaldo dom c/o Cancelleria dell'Ufficio

E riunita al r.g. 259/05 promossa da:

M. F. e De C. K. con il proc. dom avv. A. Franchi Via Varese 25/g Saronno

C o n t r o

I.C. I. Impianti civili di T. C. Sas

T. I. entrambi con il proc. Avv. F. Battista dom c/o Cancelleria dell'Ufficio,

Cattolica ass.ni s.c. a r.l. in persona del l.r. pro tempore con il proc. dom Avv. M. Cavalleri Via Gavinana nr. 8 Busto Arsizio

Oggetto: risarcimento danno da sx stradale.

Conclusioni delle parti precisate all'udienza del 30 ottobre 2006

Per gli attori T. e Ici Sas come da separato foglio

Per M. e De C. come da separato foglio

Per Sara ass.ni spa come da foglio depositato il 17.10.06

Per Cattolica Ass.ni s.c. a r.l. confermale conclusioni di merito di cui alla comparsa costitutiva 29.04.05.

### **Svolgimento del processo**

Con atto di citazione ritualmente notificato, T. I. e Ici Impianti Sas di T. C. hanno convenuto in giudizio M. F. e De C. K. nonché la Sara Ass.ni spa per sentirli condannare al risarcimento integrale del danno subito, a seguito del sinistro verificatosi il 1 gennaio 2004 in Saronno .

Resistono le convenute De C. e M. che con separato giudizio a loro volta svolgono le medesime domande risarcitorie nei confronti anche della solidale Cattolica Ass.ni .

Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, formulato l'invito di cui all'art. 320 III comma c.p.c. , concesso il termine di cui al IV del medesimo art. 320 c.p.c., assunte le prove offerte delle parti, esaminata la documentazione prodotta, ammessa CTU cinematica sentito a chiarimenti ed in contraddittorio il CTU concesso termine per il deposito di eventuali note difensive, raccolta la precisazione delle conclusioni ed udita la discussione dei procuratori, la causa è stata accolta in decisione all'udienza del 30.10.06

### **Motivi della decisione**

L'oggetto della lite giudiziaria è la richiesta risarcitoria di entrambe le parti in causa, che assumono di essere state danneggiate e si riversano l'un l'altra la responsabilità preponderante se non esclusiva per un evento dannoso che si è verificato il giorno 1 gennaio 2004 verso

le 19,30 .Un giorno festivo, o meglio particolarmente festivo a quell'ora,  
le 19,30.

Partendo dagli elementi di fatto rilevati dai PP.UU accorsi sul luogo del sinistro e come esposti nel rapporto di sinistro stradale allegato si può argomentare che essi in quanto non contestati debbono ritenersi stabilmente affermati e costituiscono dunque un punto fermo nel processo

E' dunque la illuminazione valutata buona, l'asfalto asciutto , due elementi che assumono particolare rilievo ai fini della condotta che i conducenti dei due veicoli dovevano tenere nell'approssimarsi all'intersezione semaforizzata.

Una intersezione governata da semaforo che però non regolava il traffico, ma proiettava solo luce gialla lampeggiante.

Ulteriore elemento di fatto pacifico tra le parti.

In questo quadro di fatto si è verificato lo scontro; da una parte la De M. impegnava senza rispettare il diritto di precedenza spettante al T. , per effetto della interruzione del segnale semaforico; dall'altra il T. seppure favorito, impegnava l'intersezione ad una velocità certamente superiore al limite consentito, ma ancor più eccessiva in ragione della regola di prudenza generale che impone una moderazione della velocità durante le ore serali.

Che il T. non tenesse velocità non consentita prima e poi inadeguata, è fatto riconosciuto dallo stesso suo CT di parte il quale sostiene che questi avrebbe tenuto una velocità pari a 62 kmh.

Il dato fattuale, inoppugnabile, conduce a ritenere con tranquillizzante certezza il T. responsabile concorrente nella produzione del sinistro per cui è causa avendo egli con la sua condotta posto un comportamento

contrario con quanto dispone il I comma dell'art. 2054 c.c. ; parimenti anche la De M. che non ha rispettato il diritto di precedenza per il veicolo favorito.

Si pone a questo punto l'ulteriore questione e cioè il grado di corresponsabilità che l'art.2054 c.c.II comma in caso di scontro tra veicoli indica presuntivamente di grado paritario.

Osserva Il Giudicante che per giurisprudenza pacifica il criterio in base al quale sono risarcibili i danni conseguiti dal fatto illecito (o dall'inadempimento in tema di responsabilità contrattuale), deve intendersi, ai fini della sussistenza del nesso di causalità, in modo da comprendere nel risarcimento i danni indiretti e mediati, che si presentino come effetto normale, secondo il principio della c. d. regolarità causale (Cass. 6.3.1997,n. 2009; Cass. 10.11.1993,n. 11087; Cass. 11.1.1989, n. 65; Cass. 18.7.1987, n. 6325; Cass. 20.5.1986, n. 3353; Cass. 16.6.1984, n. 3609).

Pertanto un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cd. teoria della condicio sine qua non): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiono del tutto inverosimili (cd. teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale in realtà, come è stato esattamente osservato, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell'imputazione del danno).V' è poi l'art. 1227, c. 1, c.c., applicabile anche in tema di responsabilità aquiliana, a norma dell'art. 2056 c.c., concernente il

concorso del fatto colposo del danneggiato, come nella fattispecie, si limita a fare applicazione concreta alla colpa del danneggiato del più generale principio di causalità, per cui il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima, atteso che il danno che un soggetto arreca a sé stesso non può essere posto a carico dell'autore della causa concorrente, sia per il principio che il risarcimento va proporzionato all'entità della colpa di ciascun concorrente, sia per l'esigenza di evitare un indebito arricchimento. Va poi ricordato il principio, secondo cui in materia di sinistri stradali, la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione non è di per sé fonte di responsabilità civile, ove tale violazione non si ponga quale elemento causale rispetto all'evento dannoso (Cass. 29 novembre 1995, n. 12390; Cass. civ., 29 gennaio 1982, n. 587).

Nel caso di specie la violazione di norme disciplinanti la circolazione stradale è reciproca, entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti sono responsabili di dette violazioni.

E si è già detto che tutti gli antecedenti, in mancanza dei quali un evento dannoso non si sarebbe verificato, debbono considerarsi sue cause, abbiano essi agito in via diretta e prossima o in via indiretta e remota; e dunque sia per l'omesso rispetto della precedenza che per la velocità eccessiva, il sinistro si è verificato.

Il T. sembra suggerire di dare prevalenza ad un criterio di priorità; nel senso che il comportamento colposo della De C. trasformava il comportamento colposo del T. da potenzialmente idoneo a generare un sinistro (quindi come tale rilevante solo in sede contravvenzionale) a

concretamente idoneo a generare l'incidente per cui è causa (e quindi, come tale, rilevante in sede di responsabilità aquiliana).

Senonché tale criterio ciò non costituisce argomento idoneo a fondare una graduazione delle colpe concorrenti, ma solo ripercorre la scansione temporale delle colpe concorrenti nella produzione dell'illecito aquiliano. Quale, poi, delle due cause si sia verificata per prima, rendendo realizzabile l'evento dannoso al sopraggiungere dell'altra, non è di per sè rilevante ai fini della graduazione delle colpe, la quale, invece, deve fondarsi sulla gravità delle rispettive colpe e sull'entità delle conseguenze che ne sono derivate (art. 1227, c. 1 c.c. e 2055 c.c. ; in altri termini, ed in buona sostanza, una volta ritenuto il concorso di cause, la soluzione passa attraverso il giudizio di gravità sulle condotte, ritenendo la violazione della norma sulla precedenza come un comportamento colposo più grave rispetto a quello della violazione del limite della velocità e con maggiore efficienza causale nel determinare l'evento dannoso, in relazione al caso concreto o viceversa. E qui vanno richiamate le circostanze di fatto oggettive che caratterizzano il sinistro per cui è causa.

La giornata festiva anzi la particolarità della festività; il fatto che la intersezione fosse semaforizzata ma che il semaforo non funzionasse, segnalando però la luce gialla , l'ora serale.

Dati oggettivi che imponevano ad entrambi i conducenti di impegnare l'intersezione con una prudenza maggiore di quella genericamente richiesta.

E qui si deve rilevare che se da un lato la De C. ha sì omesso di rispettare la precedenza dovuta al T. dall'altro la stessa viaggiava ad

una velocità ridotta 27 km orari secondo il CtU mentre per il perito di parte a 41 km orari.

La velocità della De C. anche nella sua accezione massima indicata dal CTP si colloca tuttavia in quella consentita.

Vedremo tra poco le ragioni per cui comunque le censure del CTP all'elaborato del perito di Ufficio non paiono convincenti si da travolgere gli argomenti del CTU.

Dunque la De C. sotto il solo profilo delle velocità, aveva ben compreso che quell'intersezione e le condizioni di traffico e di orario imponessero di regolarla adeguatamente.

Il T. invece non ha considerato affatto che il suo avvicinarsi ad una intersezione regolata da semaforo lampeggiante gli imponesse secondo regola generale di prudenza di moderare particolarmente la velocità.

E che la velocità fosse sostenuta non può revocarsi in dubbio.

La vettura di T. dopo l'impatto ha abbattuto la palina del ripetitore semaforico ed ha finito la sua corsa nella scarpata adiacente; non priva di rilievo è anche la dinamica che ha interessato il veicolo colpito la Smart che ha ruotato e terminato la sua rotazione contro altra palina semaforica.

IL CTU sulla base dei rilievi effettuati affidandosi ai tradizionali metodi matematici è giunto alla conclusione che il T. viaggiava a 85 km orari ( valutazione esposta per difetto scrive il CTU ; la De M. a 27 kmh.

Il CT di parte Cattolica ha invece illustrato le ragioni per cui a suo dire la velocità di T. fosse di 62kmh e quella del M. 41 kmh.

Rileva il Giudicante che le valutazioni proposte dal CTP con l'ausilio di un simulatore, proprio perché simulate, non possono ritenersi convincenti come quelle effettuate sulla base dei calcoli matematici.

E siccome sugli elementi presi a base dei conteggi fatti dal CTU non si sono lette contestazioni circa errori compiuti il Giudicante ritiene non sussistano ragioni per discostarsi dall'elaborato del perito.

Tuttavia la valutazione compiuta dal CTU circa la esclusiva responsabilità del T. nella produzione del sinistro stradale desumibile dalla affermazione che ad una velocità inferiore il T. avrebbe potuto arrestarsi, valutazione fatta su un piano prettamente dinamico, non può essere assunta a base della decisione sul piano di diritto poiché il comportamento tenuto dalla De M. è giuridicamente concausante alla produzione dell'evento seppure a questo punto con un apporto decisamente minore rispetto a quello fornito dal T..

Dunque l'errore della De M. e la velocità del T. concorrono rispettivamente ad avviso del Giudicante nella produzione del sinistro per cui è causa nella misura del 25% e del 75% ritenendo il Giudicante sulla base delle considerazioni che precedono di gran lunga maggiormente più efficiente il comportamento del T. sul verificarsi del sinistro.

Vanno dunque riparametrate su tale base le poste risarcitorie avanzate dalle parti.

I.C.I. Impianti sas ha chiesto la somma di €. 12.759,15 comprensiva di fermo tecnico che è riconosciuto dalla Sara ass.ni; il 25% è pari a €.3.189,83.

Danno alla persona del sig. I. T.: la quantificazione fatta dall'attore è stata oggetto di generiche contestazioni che non ne inficiano la portata.

La quantificazione fatta in causa appare corretta e su di essa si calcola il 25% che è poi pari a ciò che la Sara ass.ni ha già versato sulla base del 1% di danno e cioè €. 1142,54.-



M. ha documentato un danno complessivo di €. 9.446,00; non paiono svolte contestazioni sul quantum e il fatto dunque deve ritenersi impegnativo per il Giudice ( Cass. SS.UU 23.01.02 n. 761 ): vanno liquidate €.7.084,00.-

De C. ha documentato con perizia di parte anche essa priva di contestazioni un danno alla propria integrità psico fisica ristorabile con conteggi corretti con la somma di €.3.551,87 e quindi debbono essere liquidati €.2663,90.

Resta da definire la regolazione delle spese di lite.

Le domande di T. e di ICI Impianti sono state rejette, ma la motivazione adottate e la complessità degli accertamenti compiuti autorizzano la integrale compensazione delle spese.

Diverso è il discorso nel rapporto processuale tra De M. e M. da una parte e T., Ici Impianti e la Cattolica Ass.ni dall'altro.

Un grado di concorrente responsabilità poteva e doveva essere ipotizzato dalla compagnia; la dinamica del fatto doveva indurre l'operatore professionale, quale è la compagnia, a valutare attentamente la situazione e comprendere che effettivamente un grado di concorso sulla produzione del sinistro doveva essere ravvisata in capo al proprio assicurato.

La compagnia poi si è sottratta anche alla ipotesi di conciliazione formulata dal Giudice senza indagini su ragioni o torti, ma sulla base della mera convenienza economica, ipotesi invece che aveva trovato il favore delle altre parti e che in definitiva sarebbe stata più favorevole del decisum.

Tutte queste considerazioni inducono ad onerare T. ICI Impianti a Cattolica Ass.ni della rifusione del 75% delle spese di lite restando compensato il rimanente  $\frac{1}{4}$  secondo quanto in dispositivo.

Le spese di Ctù vanno poste totalmente a carico di parte soccombente.

La sentenza è esecutiva su tutti i capi.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Saronno definitivamente pronunciando così provvede:

1. accerta e dichiara che la responsabilità nella produzione del sinistro per cui è causa va ripartita nella misura del 75% in capo al sig. T. I. e del 25% in capo alla sig.na K. De M.;

2. per effetto della declaratoria che precede dichiara che :

a) la Sara Ass.ni spa in solido con M. F. era tenuta a corrispondere a Ici Impianti sas la somma di €. 3.189,83 ; condanna la Ici Impianti sas a restituire alla Sara Ass.ni spa le eventuali somme ricevute oltre l'importo di cui sopra con gli interessi legali dalla data di deposito in cancelleria della presente sentenza.

b) la Sara ass.ni era tenuta a corrispondere a T. I. la somma €. 1.142,54 e che il pagamento effettuato è esaustivo di ogni debito.

c) compensa le spese nel rapporto processuale tra Ici Impianti sas T. I. da una parte e Sara Ass.ni M. e De C. dall'altra;

3. sempre per effetto della declaratoria di cui al capo nr. 1 condanna:

d) Cattolica ass.ni s.c. a r.l. in solido con Ici Impianti Sas a pagare a M. F. la somma di €. 7.084,00 oltre interessi legali dal dì del fatto al dì del soddisfo;

e) Cattolica Ass.ni s.c. a r.l. in solido con Ici Impianti Sas a pagare a De C. K. la somma di €. 2663,90 oltre interessi legali dal di del fatto al di del soddisfo;

f) Cattolica Ass.ni s.c. a r.l. in solido con Ici Impianti Sas a pagare le spese del giudizio nella misura dei  $\frac{3}{4}$  restando compensato il residuo  $\frac{1}{4}$  che determinato l'intero in €. 3,600 già comprensivo delle spese generali di studio liquida in €. 2.700 oltre CAP 2% ed IVA 20%.-

4. Pone a carico definitivamente di Cattolica ass.ni s.c. a r.l. le spese di CTU liquidate in €. 1.500 oltre accessori di legge.-

Sentenza esecutiva

Così deciso in Saronno oggi 11 dicembre 2006

Il Giudice di Pace

Avv. Giovanni Masala